CAMERA DEI DEPUTATI N. 1453-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

(Relatore: **AMORUSO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 ottobre 1994 (v. stampato Senato n. 537)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(D'ONOFRIO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 ottobre 1994

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1453 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 537), che viene allegata.

AMORUSO, *Relatore.*

ALLEGATO

In relazione a quanto previsto dai protocolli di collaborazione culturale per i trienni 1988-1990 e 1991-1993, è stato firmato a Tunisi un Accordo bilaterale in materia scolastica il 19 luglio 1991, che riguarda la scuola italiana di Tunisi e le iniziative scolastiche tunisine a Mazara del Vallo.

A Tunisi funziona una scuola italiana privata legalmente riconosciuta in tutte le sue classi. Nell'arco degli anni 1983-1988 in detta « scuola italiana » sono stati presenti tre livelli: elementare, medio e liceo (quinquennale).

L'istituto è sito al numero 6 della *Avenue Haroun Erachid* - 1002 *Mutuelleville* ed è alloggiato in un edificio il cui fitto è a carico dell'ente gestore.

Complessivamente era frequentato da circa cinquanta alunni italiani e vi erano destinati quattro docenti di ruolo inviati dal Ministero degli affari esteri, oltre ai docenti ed al preside assunti con contratto privato dall'ente gestore.

La scuola, aperta attualmente solo agli alunni italiani e senza nessun riconoscimento da parte delle autorità locali, ha avuto difficolta di funzionamento negli ultimi anni a seguito di restrizioni operate di fatto nei confronti dei nostri docenti, verso i quali unilateralmente erano stati nel passato concessi alcuni benefici.

A Mazara del Vallo invece funzionano sei corsi per alunni tunisini, con tre docenti tunisini, ospitati presso una scuola elementare (secondo circolo didattico).

L'Accordo regolarizza la situazione dell'esistenza di fatto della scuola italiana funzionante a Tunisi e dei corsi tunisini funzionanti a Mazara del Vallo, nonché del relativo personale.

Si sono previsti alcuni benefici sia per la scuola sia per il personale.

Con il riconoscimento dell'istituzione e con aspetti da convenire comunque tra le Parti, si apre la via alla possibilità di accordi futuri sul riconoscimento dei titoli di studio anche dalla parte tunisina ed allo sviluppo di tale scuola come istituzione bilingue e biculturale con l'integrazione del curricolo degli studi con discipline locali.

In particolare l'Accordo prevede:

il riconoscimento e la regolamentazione delle istituzioni in oggetto e del relativo personale;

l'impegno ad esaminare la possibilità di concludere un accordo internazionale per concedere, in condizioni di reciprocità, benefici ed esenzioni, relativi a tasse e dogana, al personale dei ruoli dello Stato assegnato a tali istituzioni;

facilitazioni amministrative per il rilascio del visto di entrata al personale;

esenzioni doganali per importazioni di materiale didattico per la scuola;

ammissione, a condizioni da stabilire tra le Parti, di alunni del Paese ospitante o stranieri nelle scuole in parola.

Si ritiene pertanto che il riconoscimento dell'istituzione scolastica da parte delle autorità tunisine possa permettere una espansione dell'attività da parte della nostra scuola che, oltre a garantire il servizio scolastico a studenti italiani temporaneamente residenti in tale Paese, permetta anche una diffusione della lingua e della cultura italiane presso gli studenti locali.

L'Accordo non comporta nuovi oneri poiché la scuola, in quanto privata, è a carico dell'ente gestore e può godere di contributi in personale o fondi da parte del Ministero degli affari esteri. In effetti, la scuola già gode di assegnazione di personale di ruolo e di benefici in denaro e materiale didattico da parte di questa Amministrazione.

Per quanto riguarda, infine, le facilitazioni in materia doganale previste all'articolo 6 per il personale docente italiano e quelle riguardanti l'invio dei libri di testo e delle pubblicazioni indicate nell'articolo 8, le relative modalità di applicazione sono stabilite con apposita convenzione; tuttavia dette agevolazioni vengono concesse a condizioni di reciprocità dagli Stati interessati.

Pertanto, dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, quindi, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

IL GOVERNO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1453A
Lire 500